

sguardo sugli articoli che ho citati nella relazione, cioè sull'articolo 209 combinato cogli articoli 230 e 231, per convincersi che questa provvidenza è nelle attribuzioni del Ministero e non del potere legislativo.

TOLA. Ho chiesto la parola, perchè non vorrei che passasse inosservato un argomento addotto dagli onorevoli Cavallini, Botta e Michelini.

Essi dissero: se il potere esecutivo ha facoltà di poter destinare più un luogo che l'altro per residenza di un giudice di mandamento dentro la cerchia dello stesso mandamento, avrà la stessa facoltà per traslocare un tribunale di prima cognizione e anche un magistrato d'Appello.

Ma io faccio osservare che i giudici dei tribunali ed i consiglieri d'appello godono dell'inamovibilità, cosa questa che non sussiste nei giudici di mandamento.

Quando si tratta di traslocare un tribunale, si tratta di traslocare un collegio giuridico complessivo composto di persone che hanno il diritto d'inamovibilità.

Ora non è ancora deciso se questo diritto si debba intendere di sola inamovibilità dall'ufficio, ovvero di inamovibilità eziandio dal luogo.

Vedono dunque che la conseguenza dedotta dagli onorevoli preopinanti non procede direttamente; e, se si riconoscesse nel potere esecutivo la facoltà di traslocare nella stessa cerchia un giudice di mandamento inamovibile, ciò non vuol dire che si potesse traslocare un collegio giuridico composto di membri inamovibili. La questione è ben diversa.

Riguardo poi alla questione principale, mi pare che il voler contestare al potere esecutivo la facoltà di designare, dopo l'assenso del Consiglio provinciale, più un luogo che un altro dentro la stessa cerchia del mandamento per residenza del giudice, sia estendere oltre al dovere l'intelligenza dello Statuto.

Io non farò molte dissertazioni sopra questo soggetto. Lo Statuto dice che non si potrà toccare alla organizzazione giudiziaria fuorchè per legge. Qual è la prima domanda che sorge dopo questa solenne promessa del legislatore? Questa e non altra, cioè: che cosa si debba intendere per organizzazione giudiziaria.

Tre sole parti compongono questa organizzazione:

1° Il modo di essere delle autorità, e questo riguarda le persone, i corpi, i collegi giuridici;

2° Gli oggetti ed i gradi pei quali, e nei quali devesi esercitare la giurisdizione;

3° I luoghi nei quali essa viene esercitata.

Di queste tre parti consta nel suo essere e nella sua azione

l'ordine giudiziario. Vediamo adesso nel caso concreto di cui si tratta, qual è il luogo dove il giudice di mandamento deve esercitare la sua autorità giudiziaria. Non è certamente più nel luogo *A* che nel luogo *B*, ma dentro la cerchia stabilita dalla legge. Se il potere esecutivo attentasse a questa cerchia, non lo potrebbe fare legalmente, perchè violerebbe i confini entro i quali fu fissata dalla legge la giurisdizione mandamentale; ma quando senza eccedere questi confini designa con decreto reale un luogo a vece di un altro per residenza del giudice, non attentata per nulla all'organizzazione giudiziaria.

ARRIGO. La regia patente del 1818 stabilisce la circoscrizione delle provincie e prescrive le residenze dei tribunali e delle intendenze; ma relativamente ai mandamenti nulla stabilisce, e accenna solo che per la loro circoscrizione si provvederà con apposito editto; quindi io credo che sussisterà sempre in tutta la sua forza l'argomento addotto dall'onorevole guardasigilli che, salva rimanendo la circoscrizione, la sola variazione del capoluogo del mandamento non intacchi per nulla l'organizzazione giudiziaria.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che si passi all'ordine del giorno sulla prima parte della petizione.

(Sono approvate.)

ZIRIO, relatore. V'è ancora una seconda parte che è d'interesse secondario, perchè Frassineto-Po domanda nel caso in cui abbia luogo il traslocamento, di essere annesso al mandamento di Casale *extra muros*.

Siccome questa disposizione dovrebbe decretarsi per legge la Commissione propone che la petizione sia depositata negli archivi della Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

Credo d'interpretare il voto della Camera col rimandare le pubbliche discussioni a mercoledì, essendo i prossimi tre giorni consacrati alle feste dello Statuto.

Molte voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

Discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale.